

REGOLAMENTO (CE) N. 2445/97 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 1997****che fissa, per la campagna 1998, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A, D ed E dello stesso regolamento viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, prendere in considerazione gli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei prezzi, definita all'articolo 9, paragrafo 2 del suddetto regolamento ed in base alle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che l'applicazione di questi criteri comporta, per la campagna di pesca 1998, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento o la diminuzione dei prezzi rispetto a quelli validi durante la campagna in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le caratteristiche commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).